

INPS - MESSAGGIO 01 MARZO 2010, N. 6027

Liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti per lavoratori a tempo pieno: utilizzo delle informazioni integrate contenute nelle denunce retributive mensili (e-mens).

L'art. 44, comma 9, della legge 24. 11. 2003, n. 326, ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2005, il sistema di mensilizzazione delle denunce retributive (e-mens). Tale sistema dispensa le Aziende, come anche precisato dalla circolare n.152 del 2004, dalla compilazione di modelli sostitutivi integrativi o rettificativi del conto assicurativo.

A decorrere dal mese di luglio 2008 (cfr. messaggi n. 11037 del 14.5.2008 e n.12561 del 29.5.2008), il flusso delle denunce retributive mensili (e-mens) è stato implementato allo scopo di consentire la determinazione della base di calcolo delle prestazioni.

Si è quindi previsto l'inserimento di quattro nuove informazioni, relative a:

- orario contrattuale;
- retribuzione "teorica" del mese;
- numero di mensilità annue;
- percentuale part-time.

Il flusso retributivo così integrato permette la liquidazione delle prestazioni a sostegno del reddito che fanno riferimento, per la loro determinazione, alla "retribuzione percepita" senza dover richiedere alle aziende alcuna documentazione aggiuntiva.

Inoltre la maggiore precisione e puntualità offerta dal flusso e-mens per quanto attiene ai dati retributivi consente la rilevazione con sufficiente precisione dei giorni "lavorati" di ogni singola settimana.

In questa prima fase tale rilevazione, ai fini della liquidazione della prestazione in oggetto, sarà limitata ai lavoratori con rapporto di lavoro full-time (a tempo indeterminato e a tempo determinato).

Va, inoltre, considerato che l'integrazione delle banche dati operata in attuazione del sesto comma dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (come modificato dall'articolo unico, comma 1184, della legge n. 296/2006) rende disponibile i dati riguardanti sia l'inizio che la cessazione dei rapporti di lavoro comunicati ai "servizi competenti" con il modello UNIFICATO LAV (UNILAV).

Con il presente messaggio, in coerenza con quanto già disposto dapprima con la circolare n. 28/2007 e poi con la circolare n. 115 del 31.12.2008, si forniscono le istruzioni relative alla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione con requisiti ridotti mediante l'utilizzo delle informazioni integrate contenute nel flusso e-mens, in favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli che non abbiano presentato il modello DL 86/88 bis a condizione che i datori di lavoro abbiano provveduto al regolare invio, con cadenza mensile, dell'e-mens per l'intero anno 2009.

Pertanto per i lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli è possibile la liquidazione, anche in assenza della presentazione del modello DL 86/88 bis, alle condizioni sopra esposte della prestazione di DS con requisiti ridotti in via sperimentale, in attesa delle ulteriori implementazioni già previste per il flusso uni-emens che nei prossimi anni permetteranno la liquidazione della prestazione per tutti i lavoratori.

Sarà a breve disponibile nella Banca dati "Modulistica on line" il nuovo modello di domanda, fermo restando che, ovviamente, restano valide tutte le domande già presentate.

Le procedure (DSWEB) di liquidazione delle prestazioni di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti per i lavoratori dipendenti non agricoli a full time saranno implementate con la segnalazione dei dati utili per il calcolo degli importi da porre in pagamento.

Nello specifico nel fascicolo del soggetto la procedura evidenzia i seguenti valori :

- nella sezione UNILAV durata del/dei rapporto/rapporti di lavoro da cui si può derivare il numero di giorni di calendario
- periodi lavorati come indicati in emens con evidenza di settimane con tipo copertura diversa da "X"

Si indicano nell'allegato "documento tecnico" le modalità di determinazione della base di calcolo della prestazione con l'utilizzo dei nuovi valori forniti dalla procedura sulla base delle informazioni contenute nel flusso e-mens.

Con il presente messaggio viene messo a disposizione secondo le formule riportate nel documento tecnico allegato (allegato 1)

- un foglio excel di ausilio per la determinazione dei giorni non utili per la definizione della durata della prestazione (allegato 2)
- un foglio excel di ausilio per la determinazione della retribuzione per i diversi periodi di lavoro utile alla determinazione della misura della prestazione (allegato 3)

Si riporta inoltre la tabella dei codici evento previsti dal flusso e-mens con indicate le aliquote di pagamento della prestazione (allegato 4).

Si fa riserva di fornire con successivo messaggio eventuali ulteriori indicazioni di carattere procedurale.

Allegato 1

DOCUMENTO TECNICO

Determinazione del diritto alla prestazione

Per il diritto alla prestazione sono necessari, nell'anno di riferimento, almeno 78 giorni in costanza di lavoro in un unico o in più rapporti di lavoro dovendo aver riguardo all'intera durata dei contratti di lavoro e tenendo conto di tutte le giornate interne a un periodo complessivamente lavorato e per le quali sussista obbligo di contribuzione(cfr. circ. n. 273 del 31 12 1998)

Per l'individuazione dei giorni utili per il diritto dovrà farsi riferimento all'intero periodo di lavoro dalla data di assunzione alla data di fine rapporto, considerato che una intera settimana di lavoro deve essere equivalente a sette giorni, con la sola esclusione delle settimane di tipo "0" e "1".

Ad esempio un lavoratore assunto il 1 marzo e licenziato il 17 maggio avrà maturato 78 giorni di calendario in costanza di rapporto di lavoro e quindi 78 giorni utili per la determinazione del diritto alla sola condizione che in detto periodo non siano presenti settimane di tipo "0" e "1".

Nel fascicolo del soggetto viene indicato il numero di giorni di calendario della durata del/dei rapporto/rapporti di lavoro.

Si ricorda che, comunque, la data di inizio o cessazione del rapporto di lavoro è riportata sia nel flusso e-mens che nella transazione “comunicazioni obbligatorie” UNILAV.

Codice Evento - Differenza Accredito - Settimane Accredito

Nel flusso e-mens ogni settimana, all'interno del rapporto di lavoro, è caratterizzata dalla specificazione del tipo di copertura assicurativa tramite il valore assunto dal campo Tipo Copertura che può assumere i seguenti valori:

X Totalmente retribuita

Per “totalmente retribuita” si intende la settimana in cui sia dovuta la retribuzione e questa non abbia subito una riduzione a causa di eventi tutelati dalla legge, per l'accredito dei contributi figurativi

1 Totalmente NON retribuita.

Per “totalmente non retribuita” si intende la settimana in cui non sia dovuta la retribuzione a causa di eventi tutelati dalla legge, per l'accredito dei contributi figurativi

2 Parzialmente retribuita.

Per “parzialmente retribuita” si intende la settimana in cui la retribuzione abbia subito una riduzione a causa di eventi tutelati dalla legge, per l'accredito dei contributi figurativi.

La settimana in cui vi sia riduzione di retribuzione per eventi diversi da quelli di cui ai punti precedenti, deve essere indicata come settimana “X”.

0 Nessuna copertura

Tale valore, che normalmente può essere omissis, serve per annullare un diverso tipo copertura precedentemente comunicato.

La settimana in cui vi sia assenza di retribuzione per eventi diversi da quelli di cui ai punti precedenti non deve essere indicata.

Altro dato che caratterizza, nel flusso e-mens, la settimana lavorativa è il Codice Evento, assente per le settimane con copertura di tipo “X”, e obbligatoriamente indicato per le settimane con copertura di tipo “1” o “2”

Qualora si siano verificati, nel mese, più eventi di tipo diverso, saranno indicati più Codici Evento.

Se gli eventi intervenuti nel mese sono stati del tipo: MAL, INF, MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA6, MA7, MC1, ACT, CGO, CGS, CGD, DON, SOL, DMO è presente obbligatoriamente la Differenza Accredito che indica l'importo imponibile perso a seguito degli eventi di cui al codice evento nell'intero mese.

L'importo imponibile predetto è calcolato, per ogni evento, secondo la normativa vigente

Nel caso invece in cui nel flusso e-mens il CodiceEvento riporti eventi intervenuti nel mese del tipo MB1, MB2, MB3, MB4, MB5 è presente obbligatoriamente l'elemento Settimane Accredito che indica non più l'importo delle differenze accreditabili figurativamente, bensì il numero di settimane da utilizzare per la determinazione della retribuzione convenzionale ai fini dell'accredito figurativo. Tale valore è espresso in centesimi (1 settimana = 100).

Determinazione della durata della prestazione

Si ricorda, che sia ai fini della durata che della misura della prestazione, una settimana interamente lavorata è sempre pari a 6 giorni; il risultato di tale operazione dovrà essere inserito nell'apposito campo

della procedura automatizzata e sarà successivamente rapportato al parametro di riferimento (360 giorni - L. 24 dicembre 2007, n. 247 art. 1 comma 26) per la capienza massima nell'anno solare di riferimento.

Ai fini della durata della prestazione l'indicazione dei giorni festivi presente nel fascicolo del soggetto dovrà essere integrata a cura dell'operatore, con riguardo al tipo di contribuzione di ogni singola settimana, operando secondo le indicazioni di seguito riportate.

- Settimana con copertura di tipo "X"

La settimana deve essere intesa sempre come interamente lavorata (giorni 6)

- Settimana con copertura di tipo "1" o "0" o senza nessuna indicazione

La settimana deve essere intesa sempre come interamente non lavorata (giorni zero)

- Settimana con copertura di tipo "2"

Facendo riferimento ad ogni MAL, INF, MA1, MA2, MA4, MC1, ACT, CGO, CGS, CGD, SOL (prestazioni con aliquota inferiore al 100% della retribuzione) i giorni non utili alla durata e misura della prestazione dovranno essere determinati secondo la seguente formula:

$$\text{differenza da accreditare} / (\text{retribuzione teorica} : 26) \times \text{aliquota di prestazione}$$

Esempio:

Durata settimana = giorni 6

Retribuzione teorica = euro 2600,00

Differenza da accreditare = euro 100,00

Numero di settimane di tipo 2 = 1

Codice evento = MAL

Aliquota malattia primi 20 gg. = 0,50

Pertanto:

$$100,00 : (2600,00 : 26 \times 0,50) = 2$$

e quindi 2 saranno i giorni non utili ai fini della durata e misura della prestazione

Sempre facendo riferimento ad ogni singolo mese, per la settimana o per le settimane con eventi intervenuti nel mese del tipo MA3, MA5, MA6, MA7, MC1, DON, DMO (prestazioni con aliquota PARI al 100% della retribuzione o senza indennità) i giorni non utili dovranno essere determinati secondo la seguente formula:

$$\text{differenza da accreditare} / \text{retribuzione teorica} : 26$$

Esempio:

Durata settimana = giorni 6

Retribuzione teorica = euro 2600,00

Differenza da accreditare = euro 200

Numero di settimane di tipo 2 = 1

Codice evento = DON

Aliquota prestazione = 100

Pertanto:

$$200 : (2600,00 : 26) = 2$$

e quindi 2 saranno i giorni non utili ai fini della durata e misura della prestazione

Sempre facendo riferimento ad ogni singolo mese, per la settimana o per le settimane con eventi intervenuti del tipo MB1, MB2, MB3, MB4, MB5 i giorni non utili dovranno essere determinati secondo la seguente formula:

$$\text{Settimane Accredito} \times 6 / 100$$

Esempio:

Durata settimana = giorni 6

Settimane accredito = 150

Numero di settimane di tipo 2 = 2

Codice evento = MB1

Pertanto:

$$150 \times 6 : 100 = 9$$

e quindi 9 saranno i giorni non utili ai fini della durata e misura della prestazione

Nel caso di presenza nel mese di più differenze da accreditare lo specifico calcolo dovrà essere eseguita per ognuna di esse.

I valori risultanti dalle formule sopra riportate dovranno essere arrotondanti secondo la regola generale. (valore del decimale superiore od inferiore a 5).

Determinazione della misura della prestazione

La misura della prestazione sarà determinata con riferimento alla retribuzione teorica dei mesi nei quali è stata effettuata prestazione lavorativa, aumentata dell'importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.

La retribuzione teorica indicata nel flusso e-mens è sempre rapportata a mese intero, salvo che per l'eventuale inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro in corso di mese; in tal caso, la retribuzione stessa è già rapportata all'esatto periodo lavorato.

Nel caso, quindi, di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese il divisore per l'individuazione dei giorni lavorati dovrà essere modificato da 26 ai giorni effettivi di calendario.

Riepilogo e input dei dati determinanti

Con riferimento alla procedura attualmente in uso, dopo aver individuato i giorni utili alla durata così come indicato precedentemente (giorni di rapporto di lavoro meno i giorni festivi - i giorni non utili individuati nelle settimane di tipo 2 - le settimane di tipo 1 o 0), si dovrà così operare:

a) procedere alla determinazione della retribuzione di ogni singolo periodo aumentata della quota delle mensilità aggiuntive di competenza operando secondo la seguente formula:

(retribuz. teorica : divisore mensile x giorni utili) + (retribuz. teorica : 12 x (num. mensilità -12) : divisore mensile x giorni utili)

Il divisore mensile dovrà essere 26 per gli operai e 30 per gli impiegati

- b) sommare i vari importi dei singoli periodi ottenuti determinando così il compenso annuo
- c) inserire i due dati (giorni utili e compenso annuo) in procedura
- d) nulla è variato per quanto attiene al campo giornate non indennizzabili (giornate coperte ad altro titolo: indennità a pagamento diretto, servizio militare od equiparato, ecc..).

Impiegati dell'industria ed insegnanti

Per la determinazione dei giorni effettivamente "lavorati" da parte dei lavoratori con la qualifica di impiegato del settore industria e per gli insegnanti del settore pubblico e privato per i quali non è possibile rilevare dal flusso e-mens i giorni di malattia, in quanto interamente retribuiti dal datore di lavoro, si dovrà fare riferimento al nuovo modello di domanda nel quale sarà prevista specifica dichiarazione di responsabilità con la quale il lavoratore attesti i periodi di malattia eventualmente sofferti nell'anno di riferimento della prestazione. Tali periodi, totalizzati, saranno detratti per la determinazione della durata della prestazione.

In caso di domande già presentate sul vecchio modello dovrà essere richiesta una dichiarazione di responsabilità integrativa e non la compilazione del nuovo modello.

Allegato 2

Foglio excel di ausilio per la determinazione dei giorni non utili per la definizione della durata della prestazione (omissis)

Allegato 3

Foglio excel di ausilio per la determinazione della retribuzione per i diversi periodi di lavoro utile alla determinazione della misura della prestazione (omissis)

Allegato 4

Tabella Codice Evento

Il Codice Evento per la settimana con copertura di tipo "X" è assente.
Per la settimana con copertura di tipo "1" o "2" è indicato il codice dell'evento
Qualora, nel mese, si siano verificati più eventi sono indicati più Codici Evento.

Il Codice Evento, nel flusso e-mens, può assumere i seguenti valori:

codice evento	descrizione	aliquota di prestazione
MAL	Malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni e fino al 20° giorno	0,50
MAL	Malattia dal 21° giorno	0,66
MAL	Malattia per i lavoratori appartenenti alla categoria dei pubblici esercizi o dei pasticceri	0,80
INF	Infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni dal 4° e fino al 90° giorno	0,60
INF	Infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni dal 91° giorno	0,75
MA1	periodi di congedo di maternità e paternità ex artt. 16, 17, 20 e 28, D.Lgs. n. 151/2001	0,80

MA2	periodi di congedo parentale disciplinati dall'art. 35, comma1, D.Lgs. n. 151/2001, (6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino)	0,30
MA3	periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, disciplinati dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001	0,00
MA4	prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni di vita del bambino con handicap, disciplinato dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 33, comma 1, legge n. 104 del 1992)	0,30
MA5	permessi mensili per figli con handicap gravi, disciplinati dall'art. 42, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 33, co. 3, L. 104/1992)	100
MA6	permessi mensili art. 33, co. 6, legge n. 104 per lavoratore con handicap grave	100
MA7	Permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave, ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992	100
MB1	Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, disciplinati dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001 ex permessi per allattamento	Vedi nota 1
MB2	congedi parentali disciplinati dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino ovvero fruiti fra il 3° e l'8° anno)	Vedi nota 1
MB3	riposi giornalieri per figli con handicap gravi (fino al 3 anno di vita del bambino), disciplinati dall'art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 33, co. 2, L. 104/1992)	Vedi nota 1
MB4	congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l'anno per ciascun genitore), disciplinati dall'art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001	Vedi nota 1
MB5	riposi giornalieri per lavoratore portatore di handicap grave (art. 33, co. 6, L. 104/1992)	Vedi nota 1
MC1	congedi di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001	100
ACT	Legge n. 88/1987 fino al 20° giorno	0,50
ACT	Legge n. 88/1987 dal 21° giorno	0,66
ACT	Legge n. 88/1987 per i lavoratori appartenenti alla categoria dei pubblici esercizi o dei pasticceri	0,80
CGO	Cassa Integrazione Guadagni ordinaria	0,80
CGS	Cassa Integrazione Guadagni straordinaria	0,80
CGD	Cassa Integrazione Guadagni in deroga messa a conguaglio	0,80
DON	Assenza per donazione di sangue (art. 13 della Legge 04/05/1990 n. 107)	100
SOL	Contratto di solidarietà (art. 1 Legge 29 dicembre 1984, n. 863). Per l'anno 2005 l'evento potrà essere gestito congiuntamente agli eventi di Cassa Integrazione. A decorrere dal 1/1/2006 dovrà essere gestito distintamente.	0,80
DMO	Assenza per donazione di midollo osseo. Può essere presente dal 1/1/2005 (circ. n. 97 del 15/9/2006).	100

1. Nel caso di eventi che abbiano a riferimento per l'accredito una retribuzione convenzionale e che sono identificati dal codice "MBx" non è presente l'importo delle differenze accreditabili figurativamente,

bensi il numero di settimane da utilizzare per la determinazione della retribuzione convenzionale ai fini dell'accredito figurativo. Tale valore è espresso in centesimi (1 settimana = 100).